

OGGETTO: Richiesta offerta per affidamento, ai sensi all'art. 50, comma 1, lett. b)) del D.Lgs n. 36/2023, fornitura vitamono ef lipogel .

Procedura negoziata per l'affidamento della fornitura in oggetto, ai sensi all'art. 50, comma 2, lett. b) del D.Lgs n. 36/2023, per la durata di 12 mesi, per un importo complessivo soggetto a ribasso di € 4.350,00 oltre iva 22%.

L'aggiudicazione della fornitura, avverrà, ai sensi dell'art. 108, comma 3 del D. Lgs n. 36/2023 e cioè con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante offerta a prezzi unitari, come di seguito riportato:

descrizione	Fabbisogno per 12 mesi	prezzo unitario a base d'asta
Vitamono ef lipogel falcone da 50 ml	n. 200 flaconi	19,19 €
Vitamono uso orale in compresse	n. 600 copresse	0,548 €

Non saranno accettate offerte in aumento rispetto all'importo posto a base d'asta di € 4.350,00

il Responsabile del Procedimento potrà avvalersi del parere di uno o più esperti, per valutare l'idoneità e/o la qualità tecnico funzionale dei beni offerti. L'Azienda Sanitaria,

.Le quantità indicate sono puramente indicative e non impegnative, essendo subordinate a circostanze cliniche e tecnico-scientifiche variabili e non esattamente predeterminabili; esse potranno variare in caso di modifica degli attuali indirizzi terapeutici o delle disposizioni regionali o nazionali in materia.

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO.

La presente procedura viene espletata con le modalità previste:

- dalla normativa nazionale e comunitaria vigente, con particolare riferimento al D.Lgs. n.36/23 " Codice contratti pubblici".
- dal "Regolamento per la disciplina transitoria di alcune fasi e procedure relative all'acquisizione di beni , servizi e lavori in attuazione del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvato con Delibera del Direttore Generale n. 913 del 05.08.2016, per le parti applicabili al nuovo codice
- dalle prescrizioni tutte indicate nel presente documento.

2. MODALITA' DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CONTROLLI

La consegna dei prodotti dovrà essere effettuata a carico della ditta fornitrice, franco di ogni rischio, spesa di trasporto, di assicurazione e di ogni altra spesa accessoria, in seguito all'emissione di appositi ordinativi emessi trimestralmente da parte dal Servizio Farmaceutico di questa Azienda, entro 7 giorni. I dispositivi consegnati dovranno avere una validità restante non inferiore a 2/3 della validità del prodotto. Qualora il fornitore non disponga di prodotti aventi la validità residua richiesta, dovrà informarne preventivamente il Servizio di Farmacia dell'Azienda Sanitaria che valuterà se accettare o meno la merce con scadenza più breve; in caso di accettazione il fornitore sarà comunque tenuto alla sostituzione dei prodotti che risultassero scaduti perché non utilizzati entro il periodo di validità residua. In caso di ritardo o di mancata consegna dei prodotti ordinati il Fornitore dovrà avvertire tempestivamente l'Azienda Sanitaria, indicando in maniera specifica le ragioni, le modalità e i tempi previsti per la

risoluzione del problema legato al ritardo o alla mancata consegna; in tale caso l'Azienda Sanitaria avrà comunque facoltà, fino alla comunicazione scritta del fornitore di essere nuovamente in grado di evadere gli ordini trasmessi, senza alcuna formalità, di approvvigionarsi presso altre ditte (ove possibile), ponendo a carico dell'aggiudicatario eventuali maggiori costi sostenuti, oltre all'eventuale risarcimento dei danni subiti. L'importo delle spese sostenute per l'approvvigionamento sostitutivo, sarà trattenuto dall'Azienda Sanitaria, senza obbligo di preventiva comunicazione, sul credito vantato dal Fornitore per le forniture già effettuate o, nel caso in cui non sussista alcun credito o questo sia insufficiente, sarà richiesto all'istituto bancario o assicurativo che ha prestato la garanzia. Le forniture dovranno corrispondere alle quantità richieste nei relativi ordinativi; eventuali eccedenze non autorizzate non saranno ritirate. L'accettazione della merce da parte del magazzino farmaceutico e/o servizio preposto non solleva il fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a vizi apparenti ed occulti delle merci fornite e non immediatamente rilevabili.

3. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il contratto, su esplicita istanza di parte e decorso il primo trimestre, potrà essere sottoposto a revisione dei prezzi senza efficacia retroattiva, ai sensi dell'art. 60, comma 1, D.Lgs. 36 del 01.03.2023, qualora si sia verificata una variazione che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo in misura non inferiore al 5 per cento e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale. Decorso il primo trimestre, la revisione potrà essere richiesta - con cadenza trimestrale - relativamente agli ordinativi emessi successivamente alla presentazione della richiesta. La revisione sarà concessa con riferimento all'aumento di prezzo eccedente la suddetta variazione nella misura del 5% e verrà operata sulla base dei prezzi rilevati dall'ISTAT - prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, a seguito di un'apposita istruttoria, tenuto conto delle variazioni dei prezzi ISTAT intercorse nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione dell'offerta e l'ultimo giorno del mese precedente la presentazione della richiesta.

Le fatture relative alla consegna delle merci, in conformità a quanto disposto dall'art.25 del D.L. 66/2014, convertito con modificazioni dalla L.89/2015, dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico tramite il Sistema di Interscambio (SDI) e riportare il Codice Identificativo Gara (CIG). Nella fattura dovrà essere indicato il sistema di pagamento che, tramite Tesoriere, la ditta fornitrice può scegliere e che potrà essere modificato solo tramite comunicazione a mezzo raccomandata A.R.. Tale pagamento non potrà essere moltiplicato a favore di diversi beneficiari. Il pagamento della fornitura, salvo i casi di contestazione per inadempienze contrattuali da parte del fornitore, sarà effettuato entro 60 giorni dal ricevimento della fattura o dalla data del collaudo ove previsto, effettuato con le modalità sopra descritte ed esperito positivamente. La fattura, redatta secondo le norme in vigore dovrà riportare il codice CIG, il numero di ordine ed il codice IPA, UF9FAJ, reperibile anche sul sito aziendale della USL Umbria 1 al link "Per le imprese". Il pagamento, ai fini dell'osservanza dei termini, deve intendersi avvenuto al momento della quietanza dell'ordinativo di pagamento da parte del Tesoriere della ASL. In caso di contestazione alla ditta di inadempienze contrattuali o di mancanza, insufficienza o erroneità della documentazione accompagnatoria o della fattura stessa, ovvero in caso di DURC irregolare, o in caso di mancata comunicazione del conto corrente bancario o postale dedicato per la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L.136/13.8.2010, il termine si intende sospeso dall'invio della contestazione fino al 30° giorno dopo la ricezione da parte della ASL della comunicazione del fornitore di accettazione della contestazione o delle notizie aggiuntive che consentano di dichiarare la fornitura "regolarmente eseguita" e/o la fattura conforme alle disposizioni contrattuali.

4. PENALI

Per la consegna di materiale difforme a quello ordinato e per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile al stazione appaltante ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la consegna dei Prodotti, il Fornitore è tenuto a corrispondere al Punto Ordinante una penale pari all'1 ‰ (uno per mille) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedente comma, verranno contestati al Fornitore per iscritto. Il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni alla Stazione appaltante nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della stazione appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

5. RECESSO

Ai sensi dell'art. 1671 del C.C., la USL ha diritto a proprio insindacabile giudizio e discrezionalità e senza necessità di motivazione alcuna, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno quindici giorni, da comunicarsi al fornitore tramite PEC. In tal caso, al fine di tenere indenne l'appaltatore dalle spese sostenute e dal mancato guadagno, lo stesso ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte nel rispetto delle condizioni contrattuali, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite. La USL ha il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto:

- ✓ In caso di aggiudicazione della procedura centralizzata regionale da parte di punto zero scral, senza che il fornitore abbia diritto a compensi e indennizzi di alcun tipo;
- ✓ Ai sensi dall'art. 1, comma 13 della Legge 135/2012, , previa formale comunicazione al fornitore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
- ✓ Ai sensi dall'art. 15, comma 13, lett. b) della Legge 135/2012, a seguito della mancata accettazione della rinegoziazione dei prezzi unitari della fornitura, al fine di adeguare gli stessi a quelli di riferimento pubblicati nel sito ANAC.

6. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

La USL si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del fornitore. In tal caso, la USL ha la facoltà di incamerare la garanzia definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Fornitore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che la USL, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al fornitore con PEC, nei seguenti casi mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della USL; Costituisce causa di risoluzione di diritto, la fattispecie prevista dall'art. 122, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza del fornitore). Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, co. 9bis, della l. 136/2010, il

mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento. In caso di risoluzione del contratto, Il Fornitore si impegnerà a fornire alla USL tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso. Il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

7. RISOLUZIONE PER DECADENZA DEI REQUISITI MORALI

La USL procederà alla risoluzione del presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti del fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione. In ogni caso, la USL potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall'art. 14 e 15 del Codice. La USL può inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 122 del Codice. Il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

8. FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra il Fornitore e l'Azienda Sanitaria sarà competente il Foro di Perugia.

9. AGGIUDICAZIONE E ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO E PER L'AVVIO DEL SERVIZIO

Si precisa che la presente richiesta non vincola questa azienda sanitaria e pertanto, mentre codesta DITTA resta impegnata per effetto della presentazione dell'offerta, la USL non assumerà alcun obbligo se non quando tutti gli atti inerenti la procedura in questione e ad essa necessari e dipendenti avranno conseguito piena efficacia giuridica. Pertanto ogni vincolo giuridico si intenderà instaurato, previa adozione di apposito atto di affidamento (Determina dirigenziale/Delibera del Direttore Generale), esclusivamente con la stipula del contratto, mediante stipula della trattativa MEPA.

Per eventuali chiarimenti rif. Dott. Simone Bellucci, tel. 075/8932820